

PROMEMORIA

circa i confini dell'Albania meridionale

I°- Le obiezioni di cui è cenno nel telegramma della
sciata a Londra N° 3501 in data 22 corrente (N° 434) si ri-
alla proposta transazionale studiata dal Comando del Corpo di S.M.,
con la quale, aderendo per forza maggiore allo spostamento dei confini
tra l'Albania e la Grecia dal Kalamàs a Nord di quel fiume ed indi-
cando all'uopo la baja di Ftelià quale massimo di concessione pos-
sibile, si esprimeva nel contempo la convenienza di ottenere, a titolo
di compenso ed unicamente per ragioni militari, che all'Albania mede-
sima fosse assicurato il dominio della displuviale tra i fiumi Dry-
nos e Voiutza, rappresentato appunto dal distretto montuoso dei
goniani (Delvinaki).

Trattandosi però di provvedimento di indole accessoria
in vista della segnalata prevalente maggioranza della popolazione
ellenica che abiterebbe quel distretto, non si insisterebbe nella
espressione del desiderio di cui sopra circa il distretto dei Pogo-
niani, purchè in modo assoluto e preciso il possesso della intera
ja di Ftelià venga assicurato all'Albania.

2°- Quanto alla proposta linea di frontiera di cui nel teleg-
ma della R. Ambasciata a Londra N° 3502 in data pure del 22 corren-
(N° 435) non si avrebbero obiezioni da fare al tracciato propo-
il quale, in realtà, in molte parti dell'interno è più esteso
favore dell'Albania di quelli studiati nei precedenti

~~Si unisce uno schizzo sull'andamento presumibil-
oradetto secondo le indicazioni del Sig. Ippen.~~

3°- Quanto alle modificazioni proposte
del Canale di Corfù, sembra che si possa ac-
nel telegramma N° 437 del nostro Ambasca-
la soppressione dell'articolo 2° dello sc-

realizzazione del canale di Corfù, e la sostituzione colla nuova
tura proposta dall'Ippen con la quale si fa riferimento ai trat-
ti di Londra del 1863 e 1864.

Si ritiene che si possa, per le ragioni addotte dall'Ippen, rinun-
ciare alla polizia del canale fatta con stazionari.

Circa l'articolo 4, contenente il divieto di mettere il canale
di Corfù in istato di blocco, si fa osservare che l'abolizione di ta-
le divieto renderebbe quasi nulla la neutralizzazione, la quale si
ridurrebbe soltanto al vincolo per le Potenze che possiedono le ri-
ve del canale di non potere costruire fortificazioni e di non sbar-
rarne gl'imbocchi di torpedini, mine ecc. ma non assicurerebbe la ve-
ra e propria neutralità del canale che principalmente dovrebbe con-
sistere nel diritto per parte delle navi di tutte le Potenze di attra-
versarlo liberamente anche in tempo di guerra, come pel canale di
Suez. Ora la possibilità d'impedire col blocco tale libero passaggio
potrebbe tornare a noi utile in qualche circostanza, ma anche dannosa
in qualche altra, come ad esempio nel caso che l'Austria volesse da
sola ricorrere al blocco come mezzo coercitivo contro il nuovo stato
albanese o contro la Grecia, e l'Italia, pur non prendendo parte al-
l'azione, volesse peraltro sorvegliare il canale facendovi passare
le sue navi da guerra, cosa che diventerebbe possibile con la soppres-
sione dell'articolo 2 dianzi citato. Sembra perciò che convenga man-
tenere almeno il divieto di bloccare i due accessi del canale stes-
so, ammettendo implicitamente la possibilità di bloccarne le coste,
per qual caso la dicitura dell'articolo 4 potrebbe essere così modi-
ficata:

" Il canale non potrà essere chiuso con sbarramenti, ostruzioni,
"torpedini, mine, ecc. ed i suoi due accessi non potranno essere di-
"rati in istato di blocco".

Roma, 25 Aprile 1913

=====

P R O M E M O R I A

circa i confini dell'Albania meridionale

1°- Le obiezioni di cui è cenno nel telegramma della R. Ambasciata a Londra N°.3501 in data 22 corrente (N°.434) si riferiscono alla proposta transazionale studiata dal Comando del Corpo di S.M., con la quale, aderendo per forza maggiore allo spostamento dei confini tra l'Albania e la Grecia dal Kalamàs a Nord di quel fiume ed indicando all'uopo la baja di Ftelià quale massimo di concessione possibile, si esprimeva nel contempo la convenienza di ottenere, a titolo di compenso ed unicamente per ragioni militari, che all'Albania medesima fosse assicurato il dominio della displuviale tra i fiumi Drynos e Voiutza, rappresentato appunto dal distretto montuoso dei Pogoniani (Delvinaki).

Trattandosi però di provvedimento di indole accessoria, e anche in vista della segnalata prevalente maggioranza della popolazione ellenica che abiterebbe quel distretto, non si insisterebbe nella espressione del desiderio di cui sopra circa il distretto dei Pogoniani, purchè in modo assoluto e preciso il possesso della intera baja di Ftelià venga assicurato all'Albania.

2°- Quanto alla proposta linea di frontiera di cui nel telegramma della R. Ambasciata a Londra N°.3502 in data pure del 22 corrente (N°.435) non si avrebbero obiezioni da fare al tracciato proposto il quale, in realtà, in molte parti dell'interno è più esteso a favore dell'Albania di quelli studiati nei precedenti

~~Si unisce uno schizzo sull'andamento presuntivo del distretto secondo le indicazioni del Sig. Ippen.~~

3°- Quanto alle modificazioni proposte del Canale di Corfù, sembra che si possa accettare quanto è stato detto nel telegramma N° 437 del nostro Ambasciatore

neutralizzazione del canale di Corfù, e la sostituzione colla nuova dicitura proposta dall'Ippen con la quale si fa riferimento ai trattati di Londra del 1863 e 1864.

Si ritiene che si possa, per le ragioni addotte dall'Ippen, rinunziare alla polizia del canale fatta con stazionari.

Circa l'articolo 4, contenente il divieto di mettere il canale di Corfù in istato di blocco, si fa osservare che l'abolizione di tale divieto renderebbe quasi nulla la neutralizzazione, la quale si ridurrebbe soltanto al vincolo per le Potenze che possiedono le rive del canale di non potere costruire fortificazioni e di non sbarbarne gl'imbecchi di torpedini, mine ecc. ma non assicurerebbe la vera e propria neutralità del canale che principalmente dovrebbe consistere nel diritto per parte delle navi di tutte le Potenze di attraversarlo liberamente anche in tempo di guerra, come pel canale di Suez. Ora la possibilità d'impedire col blocco tale libero passaggio potrebbe tornare a noi utile in qualche circostanza, ma anche dannosa in qualche altra, come ad esempio nel caso che l'Austria volesse da sola ricorrere al blocco come mezzo coercitivo contro il nuovo stato albanese o contro la Grecia, e l'Italia, pur non prendendo parte all'azione, volesse peraltro sorvegliare il canale facendovi passare le sue navi da guerra, cosa che diventerebbe possibile con la soppressione dell'articolo 2 dianzi citato. Sembra perciò che convenga mantenere almeno il divieto di bloccare i due accessi del canale stesso, ammettendo implicitamente la possibilità di bloccarne le coste, per qual caso la dicitura dell'articolo 4 potrebbe essere così modificata:

" Il canale non potrà essere chiuso con sbarramenti, ostruzioni, torpedini, mine, ecc. ed i suoi due accessi non potranno essere dichiarati in istato di blocco".

Roma, 25 Aprile 1913